



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"

---

Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 0697858243 -  
Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni -  
Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 0697858243 Indirizzo ITE Turismo  
Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 - Ambito territoriale Lazio 15  
Sito web: <https://www.pertinigenzano.edu.it> - E-mail: [rmis05300l@istruzione.it](mailto:rmis05300l@istruzione.it) - P.E.C.: [rmis05300l@pec.istruzione.it](mailto:rmis05300l@pec.istruzione.it)

**Circ. 102**

**Alle Studentesse e agli Studenti**

**Alle Famiglie**

**Ai Docenti**

**All'Ufficio didattica**

**CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

Con la presente Circolare si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di trasferimento, in entrata ed in uscita, in corso d'anno scolastico degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

I riferimenti normativi più recenti fanno riferimento, principalmente, al Decreto ministeriale n. 5 dell'8 febbraio 2021 (articolo 4, comma 10, concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione (D.M che si allega al presente documento riassuntivo).

**Caso 1: Condizioni generali con richiesta motivata regolanti il trasferimento di uno studente o di una studentessa iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.**

Le iscrizioni sono disciplinate annualmente da una circolare ministeriale che detta tempi e procedure per l'iscrizione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico successivo.

L'ultima Circolare n. 40055 del 12 dicembre 2023 dispone che *"Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore"*.

Pertanto, qualora gli interessati e le interessate chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio dell'anno scolastico, oppure nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata

richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione.

**Caso 2: Trasferimento dello studente iscritto al primo anno per un altro indirizzo di studi o altra istituzione scolastica o formativa.**

Le disposizioni della Circolare ministeriale n. 40055 del 12 dicembre 2023 vanno coordinate con l'art. 4, comma 10, lettera a) del D.M. n. 5/2021, secondo cui *“gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi”*.

Dal combinato disposto della C.M. n. 40055/2023 e del D.M. n. 5/2021, consegue che **gli iscritti alla prima classe** di un'istituzione scolastica o formativa **possono richiedere l'iscrizione presso altra istituzione scolastica**, con diverso indirizzo, ordinariamente entro i primi mesi dell'anno scolastico, e comunque **perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio 2025**.

L'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 con riferimento agli studenti rientranti nel caso sopraesposto, disciplinato dalla lettera a), prevede che l'inserimento avvenga *“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”*.

Il Dirigente della scuola di destinazione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di passaggio, avrà cura di accertare se:

1. ci sia spazio disponibile di aule;
2. non si superi, accettando la nuova iscrizione, il numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n. 81/2009; particolare attenzione sarà riservata alla presenza di alunni con disabilità grave nella classe.

**Caso 3: Indicazioni sul trasferimento (riguardante qualunque classe frequentata) presso altra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata**

Tale tipo di trasferimento è di solito legato alla necessità dello studente di spostarsi in altra sede per sopravvenute esigenze familiari o personali.

La C.M. n. 40055 del 12.12.2023 (rif. § 9 – nota 6) prevede che *“In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico”*.

La concessione del nulla osta in uscita è vincolata in questo caso al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Il trasferimento deve riguardare esclusivamente lo stesso indirizzo, articolazione, opzione e classe della scuola di provenienza

2. deve sussistere la disponibilità all'accettazione da parte della scuola di accoglienza, in termini di capienza della classe di destinazione e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009.

#### **Caso 4: Trasferimento di alunni iscritti nelle classi seconde da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

L'articolo 4, comma 10, lettera b) del D.M. 5/2021 dispone che *“gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi”*.

Il D.M. 5/2021 non definisce i tempi della procedura, che dovrebbe pertanto essere perfezionata prima dell'inizio delle attività didattiche. Anche per gli studenti e le studentesse ammessi alla classe seconda, che chiedono il trasferimento ad altro indirizzo, l'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 – lettera b) prevede che l'inserimento avvenga *“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”*.

La richiesta di trasferimento presso istituzione scolastica con altro indirizzo, anche in questo caso, deve essere sempre accompagnata da una richiesta motivata di passaggio e dalla verifica, da parte della scuola di destinazione, dei requisiti di accoglienza.

Eventuali richieste di iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studenti già ammessi alla classe seconda di altro percorso di studi a seguito di scrutinio finale, non sono accoglibili in quanto non espressamente consentite dalla norma vigente.

#### **Caso 5: Trasferimento nel corso dell'anno scolastico di alunni iscritti nelle classi successive alla seconda da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso**

Ci si riferisce alle richieste degli studenti e delle studentesse di trasferimento nel corso dell'anno scolastico, durante il periodo delle lezioni, dall'indirizzo di studio frequentato, ad un diverso indirizzo di studio, nella classe di grado corrispondente a quella frequentata.

Al riguardo il D.M. n. 5/2021, all'art. 4, prevede che il trasferimento **può avvenire solo dopo la conclusione dell'anno scolastico, previo svolgimento di esami integrativi:**

- **per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale**, al fine di ottenere il passaggio alla classe di grado corrispondente a quello di promozione ma in un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado.
- **per gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale**, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di grado corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Il D.M. 5/2021 non consente, pertanto, di accogliere tali richieste durante il periodo delle lezioni, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, *“Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni”*.

**Quindi il passaggio in questo caso è inammissibile non potendosi istituire nella scuola di destinazione sessioni di esami di idoneità durante il periodo delle lezioni.**

Riassumendo, si ha la seguente tabella:

		<b>Cambio per una Istituzione Scolastica con lo stesso indirizzo e corso di studio</b>	<b>Cambio per una Istituzione Scolastica con altro indirizzo e altro corso di studio</b>
Classe I		In qualsiasi periodo dell'anno scolastico	Entro il 31 gennaio 2025
Classe II		In qualsiasi periodo dell'anno scolastico	Entro il 31 gennaio 2025
Classe III		In qualsiasi periodo dell'anno scolastico	Alla fine dell'anno scolastico
Classe IV		In qualsiasi periodo dell'anno scolastico	Alla fine dell'anno scolastico
Classe V		In qualsiasi periodo dell'anno scolastico	Alla fine dell'anno scolastico

Genzano di Roma, 05/11/2024

La dirigente scolastica

Dott.ssa Fulvia Schiavetta